



49

M. U.

del prof. Puggioni, il che, come è noto, non corrisponde ai fatti, poiché la denuncia avvenne successivamente.

Il Presidente si associa alle conclusioni espresse dal Consigliere Santoro Passarelli. Rammenta che il Consiglio deliberò di pagare nei limiti fissati dall'adunanza del 9 giugno 1954 senza pronunciarsi sugli arretrati: si tiene conto che il prof. Puggioni aveva potuto provvedere al suo mantenimento fino alla data della delibera con i 2 milioni ricevuti in anticipo; i 4/5 arretrati non possono quindi avere un carattere alimentare. Concorda, in conclusione, sull'opportunità di non provvedere in ordine agli arretrati ai fini della compensazione e di lasciar quindi immutata la situazione, respingendo le richieste avanzate dal prof. Puggioni.

Il Direttore generale precisa che sui 4/5 delle singole rate di rendita poste in pagamento dal giugno 1954 in poi, l'Amministrazione trattiene mensilmente i correnti canoni di affitto relativi all'alloggio occupato dal prof. Puggioni.